Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 12 febbraio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1967, n. **1383**.

Prelevamento di L. 1.400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 1.400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1967 e da iscriversi alla competenza del capitolo 193 « Spese per acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione, il confezionamento ed il condizionamento dei tabacchi, ecc. » della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 24. — GRECO

LEGGE 23 gennaio 1968, n. **33.**

Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo articolo 7.

L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, è destinato alle spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

« Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 20 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 4.000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori;

da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, è sostituito dal seguente:

« In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'articolo 2.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, n. 615 è sostituito dal seguente:

« Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56, il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 300 milioni ».

Art. 5.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4, sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo.

Art. 6.

Sono esenti da bollo le domande, gli atti e tutti i documenti occorrenti per conseguire le indennità e le altre previdenze disposte per effetto della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della presente legge.

Art. 7.

Il Ministro per la sanità, entro il limite previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sentita la commissione di cui al precedente articolo 2, può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di enti pubblici, di consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, di associazioni di allevatori e di altri enti giuridicamente riconosciuti e interessati alla difesa sanitaria del bestiame o alla produzione e al miglioramento zootecnico, che provvedano ad attuare programmi di risanamento proposti dalla commissione di cui al precedente articolo 3 ed approvati dal Ministero della sanità.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 gennaio 1968, n. **34**.

Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale

ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento.

L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione ».

Art. 2.

Il Ministro per la sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.

Art. 3.

L'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è modificato come segue:

« Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti.

Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione ».

Art. 4.

Il Ministro per la sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'articolo 1.

A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.

Il Ministro per la sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di *virus* per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Art. 5.

Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione, quando si riferiscono a denunzia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

Art. 6.

Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distru-

zione degli animali, le disinfezioni richieste nonchè ogni altro intervento necessario per la profilassi delle malattie indicate nella presente legge.

Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento dei veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonchè agli istituti universitari veterinari e agli istituti zooprofilattici sperimentali per il funzionamento di laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

Art. 7.

Il Ministero della sanità dovrà curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanità nonchè del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:

a) lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennità previste dall'articolo 1;

b) lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'articolo 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro per la sanità o dai veterinari provinciali;

c) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6;

d) lire 150 milioni per le attività di cui all'articolo 7.

Art. 9.

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Art. 10.

All'onere di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968. Da tale data cessa di avere efficacia il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — REALE — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35.

Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'olio ottenuto dalla estrazione a mezzo solvente o dalla pressione meccanica di semi oleosi e successivamente sottoposto, per essere reso commestibile, a processo industriale di rettificazione, altrimenti detto « di raffinazione », dev'essere denominato « olio di semi ».

Alla suddetta denominazione dovrà aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso sempreché l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso dovrà essere denominato « olio di semi vari ».

Art. 2.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo e di qualsiasi illustrazione alle denominazioni di cui all'articolo precedente.

Il marchio, anche se di fantasia, non deve comunque indurre in inganno il consumatore.

Art. 3.

Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorifilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.

Art. 4.

Negli annunci propagandistici effettuati a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, è fatto obbligo di far precedere la denominazione di cui all'articolo 1 all'indicazione del prodotto che si reclamizza, anche se in altra parte dell'annuncio pubblicitario il prodotto viene chiaramente indicato con la sua propria denominazione di « olio di semi ».

Art. 5.

Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di acompagnamento.

Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanità per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.

Art. 6.

Chiunque produca glicerina è tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantità giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonchè il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

Art. 7.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili devono circolare nel territorio dello Stato esclusivamente confezionati in recipienti di qualsiasi capacità, ermeticamente chiusi ed apribili solo mediante effrazione, oppure muniti di suggello di garanzia recante la denominazione o la sigla del confezionatore, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso. Sui recipienti devono risultare con caratteri indelebili, ben visibili e in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo le norme vigenti, il volume o il peso netto della merce, il nome e il cognome o la ragione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. Dette norme non si applicano quando l'olio d'oliva è inviato mediante autocisterne o cisterne ferroviarie o navali.

Sui recipienti contenenti oli di oliva commestibili e oli di semi commestibili provenienti dall'estero deve risultare oltre alle indicazioni di cui al primo comma, anche la denominazione e il domicilio o la sede dell'importatore.

Gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili, fino a 5 chilogrammi, debbono essere confezionati esclusivamente in recipienti nei quali siano contenuti litri 0,100, litri 0,250, litri 0,500, litri 1, litri 2 e litri 5, oppure chilogrammi 0,100, chilogrammi 0,250, chilogrammi 0,500, chilogrammi 1, chilogrammi 2 e chilogrammi 5.

Art. 8.

Nei negozi di minuta vendita gli oli di semi commestibili debbono essere tenuti e venduti esclusivamente in recipienti chiusi e sigillati secondo le norme del precedente articolo e recanti le indicazioni ivi prescritte.

Art. 9.

Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

Art. 10.

E' fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanità.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva e con la reclusione fino a un anno.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con l'ammenda fino a lire due milioni.

Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — MARIOTTI — PRETI — ANDREOTTI — REALE — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 36.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella *A*, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella *A* di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. I valori riportati dalla nuova tabella *A* sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera *b*) del citato articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a sè stante.

Art. 2.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di riversibilità si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con l'avvertenza, però, che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere riversibili per un importo inferiore a lire 145.600.

Art. 3.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione di cui all'articolo 1 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 616.000.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la pensione di cui all'articolo 1 è aumentata di due decimi ed in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 839.500.

La pensione diretta di privilegio non può superare comunque le lire 1.973.100 annue.

La pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove sia inferiore alla metà dei diritti di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato che in nessun caso può superare le lire 390.000 annue.

Art. 4.

La pensione indiretta di privilegio, nonchè quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio nei casi in cui l'iscritto sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2, prendendo a base la pensione diretta di privilegio prevista per i casi contemplati dal comma secondo dell'articolo 3.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilità si determina prendendo a base in ogni caso la effettiva pensione diretta liquidata ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 3.

La pensione indiretta o di riversibilità non può essere inferiore a lire 518.000 annue oppure a lire 415.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 315.000 annue oppure lire 235.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

Art. 5.

Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella *A*, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennità una volta tanto è pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari rimane fermo nella misura dei sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei relativi importi indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 ed all'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i diritti di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso.

Art. 7.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1967 in poi.

Art. 8.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi.

Per le pensioni privilegiate, la riliquidazione di cui al comma precedente è effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dal primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966.

La corresponsione dell'assegno annuo di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1486, nei riguardi

dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, è prorogata fino al 31 dicembre 1966.

Art. 9.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1º gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000.

L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, è stabilito rispettivamente:

per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000;

per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.

Art. 10.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, il calcolo si effettua prendendo a base la tabella *A* unita alla presente legge, anzichè quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962.

Art. 11

Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Anni utili	Importo	Anni utili	Importo
0	125.000	26	759.000
1	139.500	27	798.400
2	154 400	28	839.500
3	170.100	29	882.200
4	186.200	30	926.900
5	203.000	31	973.300
6	220.500	32	1.021.900
7	239.600	33	1.072.600
8	257.600	34	1.125.800
9	277.100	35	1.181.100
10	297.800	36	1.239.200
11	319.000	37	1.299.800
12	341.300	38	1.363.400
13	364.600	39	1.429.800
14	388.800	40	1.501.800
15	413.800	41	1.572.200
16	439.800	42	1.639.000
17	466.600	43	1.702.400
18	494.400	44	1.762.200
19	523.400	45	1.815.000
20	553.800	46	1.860.800
21	584.300	47	1.899.500
22	616.600	48	1.931.000
23	650.100	49	1.955.700
24	685.000	≥ 50	1.973.100
25	721.300		

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

LEGGE 27 gennaio 1968, n. **37.**

Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:

a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione;

b) il sottufficiale è collocato nel complemento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata.

Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.

Art. 2.

Con la professione di ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E' altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

All'ufficiale e sottufficiale del servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, nonchè al sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dal precedente comma, dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 13 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dagli articoli 1 e 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e dagli articoli 13 e 76 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni:

a) le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per le finanze per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dal Ministro per l'interno per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Ministro per la grazia e giustizia per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

b) l'ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che debba cessare dal servizio permanente per decadenza è in ogni caso collocato nella riserva.

Art. 3.

Durante l'aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio all'ufficiale e sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia competono gli assegni per carichi di famiglia nella misura intera. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio o paga e degli altri assegni o indennità.

Il tempo trascorso nella posizione di cui al precedente comma è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 4.

La sospensione precauzionale dall'impiego, disposta nei confronti dell'ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui siano addebitati fatti per i quali egli possa essere sottoposto a procedimento disciplinare, è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti, a norma del secondo comma dell'articolo 74 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e del secondo comma dell'articolo 51 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'ufficiale il provvedimento di sospensione.

Art. 5.

Quando il provvedimento che infligge una sanzione disciplinare all'ufficiale o al sottufficiale in servizio permanente o al vicebrigadiere o militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, sia annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo,

del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

Art. 6.

Gli articoli 25 e 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabili agli ufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 25. — « L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, è richiamato in servizio, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli esperimenti o agli esami.

L'ufficiale in aspettativa per infermità che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 43. — « L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione può essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purchè abbiano compiuto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione è loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso egli è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

Art. 7.

L'articolo 18 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e l'articolo 31 della legge stessa, modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — « L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

E' parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo ».

Art. 31. — « L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

tenente generale ispettore	anni 62
maggiore generale ispettore	» 59
colonnello	» 57
tenente colonnello	» 55
maggiore	» 53
capitano, tenente e sottotenente	» 51

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dei precedenti commi è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità, e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto ad essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi due commi ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente. In tal caso egli è collocato nella riserva e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabile ai sottufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1

della legge 17 aprile 1957, n. 260, il secondo comma dell'articolo 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e il secondo comma dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono sostituiti dal seguente:

« Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell'articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, numero 1168, e dell'articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

Art. 10.

All'onere annuo di lire 29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1967.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1953, al registro n. 15 Tesoro, foglio n. 361, con il quale il dott. Giorgio Murchio fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto presidenziale 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, con il quale, tra gli altri, il dott. Giorgio Murchio è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 20 giugno 1967, con la quale il predetto dott. Giorgio Murchio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, a seguito della propria nomina alla stessa carica presso la Borsa valori di Milano;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 20 giugno 1967, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Giorgio Murchio dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 179

(1130)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1967.

Composizione della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1968-1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e gli articoli 2 e 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione ed alle attribuzioni della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visti i propri decreti 30 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1966, registro n. 4 Presidenza, foglio 323, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti della predetta giunta per il biennio 1966-1967 e 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 274, con il quale si è sostituito un membro supplente su designazione della prefettura di Torino;

Considerato che occorre rinnovare la nomina dei componenti il collegio su citato per il biennio 1968-1969;

Viste le designazioni fatte dagli organi competenti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 76, è composta per il biennio 1968-1969 come segue:

Presidenti:

il presidente del tribunale di Aosta, che la presiede in sede giurisdizionale;

il rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, che la presiede in sede amministrativa;

Membri effettivi:

l'intendente di finanza di Aosta;

Battisti dott. Sergio, direttore di sezione della prefettura di Torino, designato dal prefetto di Torino;

Ollietti dott. Germano e Bordet geom. Pietro, designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Membri supplenti:

Cuzzola dott. Domenico, magistrato di tribunale, designato dal presidente del tribunale di Aosta;

Mineo dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Torino, designato dal prefetto di Torino;

Aprile dott. Michele, vice intendente di finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

Bethaz dott. Alidoro e Cattelino avv. Vincenzo, designati dal consiglio regionale della Valle di Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 299

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Modifica del decreto ministeriale 14 settembre 1966, relativo alla determinazione del contributo annuo in conto interessi sui mutui per iniziative nel settore industriale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, relativa alla disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 12, quarto comma, della cennata legge « 717 », il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto il proprio decreto n. 514474 del 9 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1966, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 261, con il quale è stata determinata la misura dei tassi agevolati da praticare sui finanziamenti previsti dallo stesso art. 12 della legge n. 717;

Visto il decreto interministeriale n. 514478 del 14 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1966, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 388, con il quale, all'art. 1, il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, è stato determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso dell'8,30 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale ha espresso il parere che, ai fini del concorso annuo sugli interessi da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 717, il tasso dell'8,30 % indicato nel decreto interministeriale n. 514478 del 14 settembre 1966, sia da intendersi come misura massima, suscettibile di riduzione a seconda dell'istituto finanziatore, del tipo di operazioni da effettuare e della situazione del mercato;

Decreta:

A modifica dell'art. 1 del decreto interministeriale n. 514478 del 14 settembre 1966, il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso, nella misura massima, dell'8,30 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

Il tasso, nella misura massima dell'8,30 %, di cui al precedente comma, potrà essere maggiorato di una quota non superiore allo 0,30 %, già riconosciuta ai fini della legge 30 luglio 1959, n. 623, limitatamente agli oneri effettivamente gravanti sugli istituti, allo scopo di consentire l'applicazione del tasso di interesse al netto di ogni onere accessorio per spese.

Detta maggiorazione potrà essere applicata soltanto alla aliquota di investimento che non abbia già usufruito di tale quota in sede di applicazione della citata legge n. 623.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 312

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bergamo e Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 167 di detto piano è prevista la strada: Cavernago-Cologno-innesto strada statale n. 11 a Coccaglio, della lunghezza di km. 19+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Cavernago-Cologno-innesto strada statale n. 11 a Coccaglio, della lunghezza di km. 19+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 573 « l'Ogliese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1967
Registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 74

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1967 per l'impiego dell'acido benzoico e suoi derivati nelle bevande analcooliche gassate e non gassate a base di succhi di frutta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la potestà di approvare l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, riguardante la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1967, con il quale è stata concessa la proroga al 31 dicembre 1967 delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 1966, concernenti l'autorizzazione all'impiego di 300 mg/l degli antimicrobici E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 Potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p. ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere itilico dell'acido p. ossibenzoico, E 216 Propile p. ossibenzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p. ossibenzoico per la conservazione delle bevande analcooliche contenenti non meno di gr. 12 di succo di frutta per 100 ml;

Ritenuta l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 1969 il termine del 31 dicembre 1967 previsto dal predetto decreto ministeriale del 2 maggio 1967 per l'impiego dei conservativi citati, riducendone la dose massima d'uso a 200 mg/l;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1967, previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1967, per l'aggiunta nelle bevande analcooliche, contenenti non meno di gr. 12 di succo di frutta per 100 ml, dei seguenti conservativi antimicrobici: E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 Potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p. ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido p. ossibenzoico (1), E 216 propile p. ossibenzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p. ossibenzoico (2), è prorogato al 31 dicembre 1969 purchè la dose massima aggiunta non superi i 200 mg/l.

(1) Espresso in etile p. ossibenzoato.
(2) Espresso in propile p. ossibenzoato.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1278)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio e del salario medio giornaliero, ai fini degli assegni familiari, per la cooperativa autotrasportatori « S. Lorenzo » di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio per la cooperativa autotrasportatori « S. Lorenzo » di Brindisi sono così determinati con decorrenza 1° agosto 1964:

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.
Salario medio giornaliero: L. 1000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(1121)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Determinazione del periodo medio e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per i soci del rollo barcaioli di Panarea (Messina).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio per i soci del rollo barcaioli di Panarea (Messina) sono così determinati:

Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 720.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(1110)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1968.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1928, n. 1350, istitutiva dello Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate con regio decreto-legge 8 dicembre 1928, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente la istituzione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto l'art. 6 della predetta legge n. 700 con cui il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni è stato integrato con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale in data 16 agosto 1967, con cui è stato nominato, per un quadriennio, il consiglio di amministrazione del predetto istituto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, giusta la designazione pervenuta;

Visto l'art. 18 della ripetuta legge n. 700 con cui si stabilisce che il consigliere da nominare su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato cesserà dalla carica insieme agli altri consiglieri;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Milton Mori, è nominato membro del con glio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni, ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il predetto dott. Mori scadrà dalla carica insieme agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 16 agosto 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1013)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 10 del 18 marzo 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Viterbo ha chiesto la provincializzazione della strada detta del « Lago di Mezzano » che dipartendosi dalla strada statale n. 312 « Castrense » alla progressiva chilometrica 31 + 600 presso l'abitato di Valentano, raggiunge la strada provinciale « Lateranense » alla progressiva chilometrica 2 + 500 a valle dell'abitato di Latera, passando per il lago di Mezzano, di km. 13 + 500;

Visto il voto n. 1839 del 12 dicembre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza complessiva di chilometri 13 + 500, può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 13 + 500 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(920)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Toro assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Toro assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore e di una clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore e la seguente clausola particolare di polizza, presentate dalla società « Toro assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa 9 M-N, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 11 luglio 1961);

Tariffa 11, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 18 maggio 1966);

Tariffa 11 U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 18 maggio 1966);

Clausola per il calcolo del valore di riscatto relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1169)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Salone nazionale delle vacanze - XIX Mostra mercato del campeggio e del caravanning », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone nazionale delle vacanze - XIX Mostra mercato del campeggio e del caravanning », che avrà luogo a Torino dal 2 marzo al 10 marzo 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1276)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 5° Salone internazionale delle arti domestiche - Eurodomus - Mostra pilota della casa moderna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 5° Salone internazionale delle arti domestiche - Eurodomus - Mostra pilota della casa moderna », che avrà luogo a Torino dal 22 marzo al 4 aprile 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1277)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Disciplina per l'importazione in Italia delle scimmie ai fini della prevenzione di malattie esotiche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza 6 ottobre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 dello stesso mese, con la quale è stata disciplinata l'importazione in Italia delle scimmie per la prevenzione delle malattie esotiche;

Ritenuto necessario ed urgente procedere ad una revisione delle misure precedentemente adottate nei riguardi della importazione delle scimmie, per sopperire alle più urgenti necessità nel campo della ricerca scientifica e della produzione di sieri, vaccini e diagnostici, nell'interesse pubblico:

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza 6 ottobre 1967, citata nella premessa, è revocata e sostituita dalla presente.

Art. 2.

E' vietata l'importazione in Italia di scimmie di qualsiasi specie dai continenti africano ed asiatico.

Art. 3.

L'importazione di scimmie da paesi di altri continenti, compresa l'Europa, è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati dovranno rivolgere domanda tramite il veterinario provinciale della provincia cui gli animali sono destinati.

Art. 4.

L'autorizzazione prevista dal precedente art. 3 potrà essere concessa quando risulti da attestazione del veterinario provinciale che l'importatore disponga di stabulario, dei mezzi e personale necessari ad assicurare il rigoroso isolamento degli animali.

Art. 5.

L'importazione di scimmie dai paesi indicati all'articolo 3 della presente ordinanza è consentita alle seguenti condizioni:

a) che siano scortate da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato, attestante che gli animali sono stati riconosciuti sani alla visita eseguita non prima del giorno precedente a quello della partenza e provengono da zona indenne da malattie infettive della specie cui il certificato si riferisce da almeno 30 giorni e da rabbia da almeno 6 mesi.

Il certificato deve, inoltre, portare l'indicazione del paese, della zona e della data di cattura oppure, qualora trattisi di scimmie provenienti da allevamenti, parchi o giardini zoologici, essere integrato da una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti impianti;

b) che risultino sane alla visita sanitaria al confine, al porto od all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione;

c) che siano sottoposte nella località di destinazione a rigoroso isolamento per il periodo di giorni 60 sotto la vigilanza del veterinario comunale ed ammesse a libera pratica previo controllo favorevole del veterinario provinciale.

Art. 6.

Di ogni spedizione all'interno, da effettuarsi con mezzi di trasporto idonei e con le precauzioni che saranno indicate nelle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità, l'ufficio del veterinario di confine, di porto o di aeroporto deve dare comunicazione telegrafica, a spese degli interessati, al veterinario provinciale e comunale di destinazione.

Se durante il periodo di osservazione si verificassero casi di malattia o di morte, questi debbono essere immediatamente segnalati, unitamente alle misure urgenti adottate per impedire ogni possibilità di contagio all'uomo, all'ufficiale sanitario ed al veterinario provinciale, il quale ne informerà tempestivamente il medico provinciale, il Ministero della sanità e l'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

In deroga al divieto di cui all'art. 2 può essere ammessa l'importazione dal continente asiatico di scimmie « Rhesus » (macaca mulatta) da parte di istituti di ricerca scientifica e di istituti produttori di sieri, vaccini e diagnostici che ne facciano richiesta per motivi di immediato ed improrogabile interesse pubblico.

L'importazione è subordinata alla osservanza delle norme degli articoli 3, 5 e 6 della presente ordinanza nonchè a condizione che le scimmie siano accompagnate da un certificato di origine e di sanità attestante, oltre quanto previsto dall'art. 5, lettera *a*), che la zona di cattura è esente da focolai di peste bovina, di peste suina africana e da afta epizootica da virus di tipi esotici da almeno 6 mesi.

Art. 8.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7 è subordinato al parere dell'Istituto superiore di sanità, espresso a seguito di sopralluogo congiunto di un funzionario dei laboratori di microbiologia e di veterinaria inteso ad accertare che il richiedente disponga di idoneo stabulario, di mezzi e di personale necessari ad assicurare il rigoroso isolamento degli animali importati.

Art. 9.

Per l'importazione di scimmie da qualsiasi provenienza è inoltre richiesto un certificato dell'autorità sanitaria competente attestante che la zona di cattura è esente da episodi epidemici in atto di filariosi, malaria, febbre ricorrente, febbre gialla, encefaliti virali trasmesse da zecche o da zanzare, treponematosi, salmonellosi, shigellosi.

Art. 10.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1294)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di letteratura latina alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1245)

Vacanza della cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di filosofia morale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1246)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto penale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1295)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Sambiase (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1215)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.446.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1216)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.948.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1219)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1220)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.995.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1221)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.272.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1222)

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Montecavallo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.748.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1223)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.425.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1224)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.096.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1225)

Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.078.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1226)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 10.494.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1227)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.211.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.632.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1229)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.066.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Piglio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.911.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Pico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.708.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.011.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Ferentino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.561.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.515.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1235)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.012.234, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1236)

Autorizzazione al comune di Petriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Petriolo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.129.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1237)

Autorizzazione al comune di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di Serravalle del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.155.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1238)

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1968, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.366.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1239)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la copertura di posti vacanti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, sull'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la legge 3 aprile 1958, n. 460, concernente lo stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 845, concernente norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Considerato che nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano attualmente vacanti i seguenti posti:

1° flauto, 1ª parte, categoria A;
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 1ª parte, categoria B;
1° trombone tenore, 1ª parte, categoria B;
ottavino (con l'obbligo del flauto), 2ª parte, categoria A;
1° saxofono baritono, 2ª parte, categoria A;
2° corno, 2ª parte, categoria A;
flicorno basso grave in fa, 2ª parte, categoria A;
1° clarinetto soprano sib/ n. 7, 2ª parte, categoria B;
2° clarinetto contralto mib/, 2ª parte, categoria B;
2° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 2ª parte, categoria B;
2° flicorno basso sib/, 2ª parte, categoria B;
3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino), 3ª parte, categoria A;
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese), 3ª parte, categoria A;
1° clarinetto soprano sib/ n. 11, 3ª parte, categoria A;
3° clarinetto contralto mib/, 3ª parte, categoria A;
3° saxofono contralto mib/, 3ª parte, categoria A;
3ª tromba sib/acuto (con l'obbligo del trombino in fa), 3ª parte, categoria A;
2° clarinetto piccolo lab/, 3ª parte, categoria B;
3° flicorno contrabasso sib/, 3ª parte, categoria B.

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti tre concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

I. — 1ª *Parte categoria* A *e* B

1° flauto, 1ª parte, categoria A;
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 1ª parte, categoria B;
1° trombone tenore, 1ª parte, categoria B.

II. — 2ª *Parte categoria* A *e* B

ottavino (con l'obbligo del flauto), 2ª parte, categoria A;
1° saxofono baritono, 2ª parte, categoria A;
2° corno, 2ª parte, categoria A;
flicorno basso grave in fa, 2ª parte, categoria A;
1° clarinetto soprano sib/ n. 7, 2ª parte, categoria B;
2° clarinetto contralto mib/, 2ª parte, categoria B;
2° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 2ª parte, categoria B;
2° flicorno basso sib/, 2ª parte, categoria B.

III. — 3ª *Parte categoria* A *e* B

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino), 3ª parte, categoria A;
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese), 3ª parte, categoria A;
1° clarinetto soprano sib/ n. 11, 3ª parte, categoria A;
3° clarinetto contralto mib/, 3ª parte, categoria A;
3° saxofono contralto mib/, 3ª parte, categoria A;
3ª tromba sib/acuto (con l'obbligo del trombino in fa), 3ª parte, categoria A;
2° clarinetto piccolo lab/, 3ª parte, categoria B;
3° flicorno contrabasso sib/, 3ª parte, categoria B.

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in corso.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni nei confronti degli ex combattenti e categorie equiparate. Il limite di età è elevato di 5 anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

b) avere statura non inferiore a m. 1,62, si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

c) avere il possesso degli altri requisiti richiesti per lo arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole).

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, domanda in bollo da L. 400, in cui dichiarino:

1) nome e cognome;
2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);
3) titolo di studio;
4) possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime.

I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportate condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) il domicilio;
10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
11) se siano dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale;
12) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della abilità musicale dei candidati è devoluta ad una commissione giudicatrice costituita ai sensi degli articoli 21 e 27 della legge 5 giugno 1965, n. 707.

I concorrenti dovranno sostenere, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto a loro scelta;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento e, se trattasi di concorrenti a posti di 1ª parte, anche degli strumenti congeneri;

d) per i concorrenti a posti di 1ª e 2ª parte le prove sono integrate dalla esecuzione, nello insieme della banda, di un importante brano scelto dalla commissione giudicatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

I concorrenti per gli strumenti a percussione dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre isolatamente;

c) esecuzione di insieme nella banda con lo strumento o gli strumenti per cui si concorre;

d) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Il punto di merito per il complesso delle prove sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati devono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi se concorrono per posti di prima o di seconda parte, non inferiore a trenta cinquantesimi per i posti di terza parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

Art. 7.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza della nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimenti dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) e stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre forze armate dello Stato, che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornata; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata dalla copia del foglio matricolare e dagli eventuali documenti di cui al precedente art. 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei comandi che li hanno in forza.

I vincitori dei concorsi saranno nominati vicebrigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda e della terza parte.

Dopo la nomina il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, deve frequentare, salvo che non prosito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

Art. 9.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, della legge 5 giugno 1965, n. 707, della legge 26 luglio 1961, n. 709, della legge 26 luglio 1961, n. 710, della legge 3 aprile 1958, n. 460 e della legge 13 luglio 1965, n. 845.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1967

p. *Il Ministro*: VICARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 131

(1198)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in s.p.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1966, registro n. 56 difesa-Esercito, foglio n. 6, con il quale è stato indetto un concorso per il reclu-

tamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in s. p. delle predette Armi;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1967, registro n. 44 Difesa, foglio n. 46, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in s. p. e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in s. p. delle predette Armi, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1966, citato nelle premesse:

1. Mar. ord. art. Pividori Giuseppe, nato il 3 febbraio 1936 . . . punti 28,883
2. Mar. ord. ftr. Vasta Paolo, nato l'8 giugno 1934 . . . » 28,170
3. Mar. ord. art. Perrone Gennaro Valentino, nato il 15 ottobre 1932 . . . » 28,010
4. Mar. capo art. Nardon Firmino, nato il 2 luglio 1931 . . . » 27,800
5. Mar. ord. art. Mezzaluna Firmino, nato il 10 aprile 1934 . . . » 27,760
6. Mar. ord. art. Guglielmi Nicolangelo, nato il 25 ottobre 1931 . . . » 27,740
7. Mar. ord. genio Gonizzi Gianfranco, nato il 1° novembre 1936 . . . » 27,716
8. Mar. capo ftr. Giuliana Luigi, nato il 13 febbraio 1928 . . . » 27,666
9. Mar. ord. ftr. Casini Giulio, nato l'11 gennaio 1931 . . . » 27,576
10. Mar. capo ftr. Marchisio Mario, nato il 10 maggio 1929 . . . » 27,173
11. Mar. ord. ftr Silvestri Francesco, nato il 25 maggio 1932 . . . » 27,430
12. Mar. ord. ftr. Tizzano Armando, nato il 26 ottobre 1933 . . . » 27,300
13. Mar. ord. ftr. Milani Carlo, nato il 10 marzo 1931 . . . » 27,298
14. Mar. ord. genio Vespo Umberto, nato il 16 ottobre 1930 . . . » 27,213
15. Mar. ord. ftr. Gioia Bruno, nato il 28 novembre 1928 . . . » 27,166
16. Mar. ord. ftr. Della Gala Giuseppe, nato il 5 settembre 1931 . . . » 27,066
17. Mar. ord. genio Barone Tommaso, nato il 22 maggio 1932 . . . » 26,960
18. Mar. ord. genio Braganò Antonio, nato il 1° novembre 1934 . . . » 26,903
19. Mar. ord. ftr. Gavioli Ludovico, nato il 2 aprile 1933 . . . » 26,890
20. Mar. ord. genio Greco Antonio, nato il 3 luglio 1929 . . . » 26,890
21. Mar. ord. art. Colantoni Umberto, nato il 9 ottobre 1935 . . . » 26,826
22. Mar. ord. art. Ciarma Fedele, nato il 3 aprile 1930 . . . » 26,806
23. Mar. ord. ftr. Mongiovì Antonino, nato il 20 dicembre 1931 . . . » 26,716
24. Serg. magg. ftr. Tonazzo Rino, nato il 27 marzo 1937 . . . » 26,693
25. Mar. ord. genio Cotzia Giuseppe, nato il 17 dicembre 1931 . . . » 26,676
26. Serg. magg. genio Zaru Mario, nato il 12 febbraio 1937 . . . » 26,663
27. Mar. ord. art. Muraca Angelo, nato il 4 agosto 1929 . . . » 26,650
28. Mar. ord. art. Latriglia Giovanni, nato il 26 settembre 1929 . . . » 26,540
29. Serg. magg. ftr. Fattori Romano, nato il 17 giugno 1939 . . . » 26,503
30. Mar. ord. ftr. Sica Antonio, nato il 3 novembre 1935 . . . » 26,483
31. Mar. ord. genio D'Ambrosio Giuseppe, nato il 1° luglio 1936 . . . » 26,470
32. Serg. magg. ftr. Natoli Mario, nato il 24 novembre 1932 . . . » 26,470
33. Mar. capo art. Giunta Carmelo, nato il 15 agosto 1930 . . . punti 26,456
34. Mar. capo art. Di Fonzo Rocco, nato il 27 luglio 1930 . . . » 26,433
35. Mar. ord. ftr. Licata Antonino, nato il 24 gennaio 1933 . . . » 26,426
36. Mar. capo art. Sartori Alfredo, nato l'11 novembre 1929 . . . » 26,403
37. Mar. ord. art. Zotti Giuseppe, nato il 30 gennaio 1929 . . . » 26,403
38. Mar. ord. ftr. Notaristefano Gioacchino, nato il 30 agosto 1928 . . . » 26,366
39. Mar. ord. art. La Rosa Francesco, nato il 19 gennaio 1936 . . . » 26,343
40. Mar. ord. genio Marignani Massimo, nato il 23 giugno 1929 . . . » 26,236
41. Mar. ord. art. Giulietti Giuseppe, nato il 23 dicembre 1934 . . . » 26,176
42. Mar. ord. ftr. Russo Mario Rosario, nato il 6 ottobre 1928 . . . » 26,156
43. Mar. ord. ftr. Tremamunno Michele, nato l'8 maggio 1929 . . . » 26,153
44. Mar. ord. art. Stara Francesco Flavio, nato il 3 ottobre 1934 . . . » 26,150
45. Mar. capo art. Barozzi Benito, nato il 24 settembre 1928 . . . » 26,126
46. Mar. capo ftr. Longhin Sergio, nato il 19 dicembre 1928 . . . » 26,095
47. Serg. magg. art. Montanar Argilio, nato il 23 gennaio 1936 . . . » 26,086
48. Mar. capo ftr. Rizzi Giulio, nato il 14 settembre 1929 . . . » 26,076
49. Mar. capo ftr. Finkè Mario, nato il 2 gennaio 1929 . . . » 26,050
50. Mar. ord. ftr. Angrisani Aurelio, nato il 2 febbraio 1931 . . . » 26,016
51. Mar. ord. art. Paglia Fernando, nato il 26 novembre 1931 . . . » 25,976
52. Mar. ord. genio Acqua Baldassare, nato il 12 febbraio 1935 . . . » 25,946
53. Mar ord ftr. Mondino Girolamo, nato il 22 dicembre 1932 . . . » 25,923
54. Mar. capo art. Bruno Candido, nato l'8 febbraio 1927 . . . » 25,890
55. Mar. ord. ftr. Galullo Nicola, nato il 2 dicembre 1929 . . . » 25,846
56. Mar. capo ftr. Volpe Pasquale, nato il 24 dicembre 1930 . . . » 25,820
57. Mar. ord. art. Pierotti Pierfrancesco, nato il 15 luglio 1930 . . . » 25,813
58. Mar. ord. art. Facchin Tarcisio, nato il 15 settembre 1932 . . . » 25,796
59. Mar. ord. art. Fonseca Giovanni, nato il 21 ottobre 1929 . . . » 25,793
60. Mar. ord. art. Gentilini Giorgio, nato il 14 ottobre 1934 . . . » 25,780
61. Mar. ord. ftr. Zanoni Germano, nato il 22 agosto 1930 . . . » 25,780
62. Mar. capo art. Radini Silvio, nato l'8 ottobre 1930 . . . » 25,763
63. Mar. ord. ftr. Riga Domenico, nato il 7 maggio 1932 . . . » 25,733
64. Mar. ord. art. Cervellati Giorgio, nato il 4 aprile 1933 . . . » 25,716
65. Mar. ord. genio Baretti Rolando, nato il 3 agosto 1932 . . . » 25,710
66. Serg. magg. art. Parri Alberto, nato il 24 maggio 1933 . . . » 25,703
67. Mar. ord. genio Geraci Marcello, nato il 17 maggio 1935 . . . » 25,673
68. Mar. capo art. Peruzzotti Mario, nato il 26 giugno 1928 . . . » 25,666
69. Mar. ord. ftr. Manno Antonino, nato il 29 settembre 1930 . . . » 25,640
70. Mar. capo ftr. Marfisi Giuseppe, nato il 2 ottobre 1929 . . . » 25,638
71. Mar. ord. ftr. Caputo Vito, nato il 15 giugno 1930 . . . » 25,620
72. Mar. capo ftr. Rametta Paolo, nato il 5 ottobre 1928 . . . » 25,586
73. Mar. ord. ftr. Barbagallo Giuseppe, nato il 22 gennaio 1930 . . . » 25,575

74. Mar. capo ftr. Porciani Antonio, nato il 12 dicembre 1927 . punti 25,570
75. Mar. ord. ftr. Ricciuti Giovanni, nato il 1° maggio 1931 » 25,533
76. Mar. ord. genio Nesta Remo, nato il 19 maggio 1933 » 25,523
77. Mar. ord. ftr. Divona Vito, nato il 28 settembre 1930 » 25,520
78. Mar. ord. genio Bonanno Salvatore, nato il 18 gennaio 1931 » 25,476
79. Mar. ord. ftr. Battaglini Luigi, nato il 21 agosto 1929 » 25,456
80. Mar. ord. ftr. Fulginiti Giuseppe, nato il 22 marzo 1930 » 25,440
81. Mar. ord. ftr. Canino Giuseppe, nato il 4 gennaio 1934 » 25,400
82. Mar. capo ftr. Bongiorno Arturo, nato il 25 giugno 1929 » 25,396
83. Mar. capo ftr. Misceo Francesco, nato il 22 novembre 1929 » 25,390
84. Mar. ord. genio Farro Carmine, nato il 1° gennaio 1927 » 25,246
85. Mar. ord. art. Manica Italo, nato il 6 giugno 1931 » 25,240
86. Mar. capo ftr. Piacente Damiano, nato il 21 gennaio 1930 » 25,233
87. Mar. ord. art. Rizzo Antonio, nato il 14 ottobre 1933 » 25,230
88. Mar. ord. ftr. D'Acunto Alberto, nato il 16 luglio 1934 » 25,206
89. Mar. ord. genio Berlingeri Emilio, nato il 1° giugno 1932 » 25,200
90. Mar. ord. art. Cappelli Gino, nato il 25 giugno 1935 » 25,196
91. Mar. ord. ftr. Antelmo Carmelo, nato il 19 gennaio 1931 » 25,190
92. Mar. ord. art. Lo Voi Franco, nato il 17 marzo 1931 . » 25,116
93. Mar. capo ftr. Petrone Placido, nato il 20 febbraio 1931 » 25,053
94. Mar. ord. ftr. Teresi Francesco, nato il 5 luglio 1932 » 25,010
95. Mar. ord. genio Dursi Domenico, nato l'11 agosto 1935 » 24,956
96. Mar. capo ftr. Colonna Mario, nato il 12 dicembre 1929 » 24,863
97. Mar. ord. ftr. Iovino Giuseppe, nato l'11 luglio 1931 » 24,850
98. Mar. ord. genio Andronico Antonio, nato il 13 aprile 1933 » 24,786
99. Mar. ord. art. Lentini Vittorio, nato il 4 maggio 1932 » 24,743
100. Serg. magg. ftr. Zotti Antonio, nato il 20 ottobre 1933 » 24,716
101. Mar. ord. ftr. Giordano Giovanni, nato il 14 aprile 1935 . . » 24,696

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nello ordine appresso indicato:

1. Mar. ord. art. Pividori Giuseppe . . . punti 28,883
2. Mar. ord. ftr. Vasta Paolo . » 28,170
3. Mar. ord. art. Perrone Gennaro Valentino . » 28,010
4. Mar. capo art. Nardon Firmino . » 27,800
5. Mar. ord. art. Mezzaluna Firmino . . . » 27,760
6. Mar. ord. art. Guglielmi Nicolangelo . . » 27,740
7. Mar. ord. genio Gonizzi Gianfranco . . . » 27,716
8. Mar. capo ftr. Giuliana Luigi . . . » 27,666
9. Mar. ord. ftr. Casini Giulio . . . . » 27,576
10. Mar. capo ftr. Marchisio Mario . . . » 27,473
11. Mar. ord. ftr. Silvestri Francesco . . . . » 27,430
12. Mar. ord. ftr. Tizzano Armando . . . . » 27,300
13. Mar. ord. ftr. Milani Carlo . . . . » 27,298
14. Mar. ord. genio Vespo Umberto . . . . » 27,213
15. Mar. ord. ftr. Gioia Bruno . . . » 27,166
16. Mar. ord. ftr. Della Gala Giuseppe . . . » 27,066
17. Mar. ord. genio Barone Tommaso . . . » 26,960
18. Mar. ord. genio Braganò Antonio » 26,903
19. Mar. ord. genio Greco Antonio, figlio invalido guerra . . . . » 26,890
20. Mar. ord. ftr. Gavioli Ludovico . . . . punti 26,890
21. Mar. ord. art. Colantoni Umberto . . . » 26,826
22. Mar. ord. art. Ciarma Fedele . . . » 26,806
23. Mar. ord. ftr. Mongiovì Antonino . . . » 26,716
24. Serg. magg. ftr. Tonazzo Rino . . . . » 26,693
25. Mar. ord. genio Cotzia Giuseppe . . . » 26,676
26. Serg. magg. genio Zaru Mario . . . . » 26,663
27. Mar. ord. art. Muraca Angelo . . . . » 26,650
28. Mar. ord. art. Latriglia Giovanni . . . » 26,540
29. Serg magg. ftr. Fattori Romano . . . » 26,503
30. Mar. ord. ftr. Sica Antonio . . . . » 26,483

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Serg magg. ftr. Natoli Mario, nato il 24 novembre 1932 . . . . . punti 26,470
2. Mar. ord. genio D'Ambrosio Giuseppe, nato il 1° luglio 1936 . . . . » 26,470
3. Mar. capo art. Giunta Carmelo . . . . » 26,456
4. Mar. capo art. Di Fonzo Rocco . . . . » 26,433
5. Mar. ord. ftr. Licata Antonino . . . » 26,426
6. Mar. ord. art. Zotti Giuseppe, nato il 30 gennaio 1929 . . . . » 26,403
7. Mar. capo art. Sartori Alfredo, nato l'11 novembre 1929 . . . . » 26,403
8. Mar. ord. ftr. Notaristefano Gioacchino . . » 26,366
9. Mar. ord. art. La Rosa Francesco . . . » 26,343
10. Mar. ord. genio Marignani Massimo . . » 26,236
11. Mar. ord. art. Giulietti Giuseppe . . . » 26,176
12. Mar. ord. ftr. Russo Mario Rosario . . . » 26,156
13. Mar. ord. ftr. Tremamunno Michele . . . » 26,153
14. Mar. ord. art. Stara Francesco Flavio . . » 26,150
15. Mar. capo art. Barozzi Benito . . . . » 26,126
16. Mar. capo ftr. Longhin Sergio . . . . » 26,095
17. Serg. magg. art. Montanar Argilio . . . » 26,086
18. Mar. capo ftr. Rizzi Giulio . . . . . » 26,076
19. Mar. capo ftr. Finkè Mario . . . . . » 26,050
20. Mar. ord. ftr. Angrisani Aurelio . . . . » 26,016
21. Mar. ord. art. Paglia Fernando . . . . » 25,976
22. Mar. ord. genio Acqua Baldassare . . . » 25,946
23. Mar. ord. ftr. Mondino Girolamo . . . » 25,923
24. Mar. capo art. Bruno Candido . . . . » 25,890
25. Mar. ord. ftr. Galullo Nicola . . . . . » 25,846
26. Mar. capo ftr. Volpe Pasquale . . . . » 25,820
27. Mar. ord. art. Pierotti Pierfrancesco . . . » 25,813
28. Mar. ord. art. Facchin Tarcisio . . . . » 25,796
29. Mar. ord. art. Fonseca Giovanni . . . . » 25,793
30. Mar. ord. ftr. Zanoni Germano, nato il 22 agosto 1930 . . . . » 25,780
31. Mar. ord. art. Gentilini Giorgio, nato il 14 ottobre 1934 . . . . » 25,780
32. Mar. capo art. Radini Silvio . . . . . » 25,763
33. Mar. ord. ftr Riga Domenico . . . . » 25,733
34. Mar. ord. art. Cervellati Giorgio . . . . » 25,716
35. Mar ord. genio Baretti Rolando . . . . » 25,710
36. Serg. magg. art. Parri Alberto . . . . » 25,703
37. Mar. ord. genio Geraci Marcello . . . . » 25,673
38. Mar. capo art. Peruzzotti Mario . . . . » 25,666
39. Mar. ord. ftr. Manno Antonino . . . . » 25,640
40. Mar. capo ftr. Marfisi Giuseppe . . . . » 25,638
41. Mar. ord. ftr. Caputo Vito . . . . . » 25,620
42. Mar. capo ftr. Rametta Paolo . . . . » 25,586
43. Mar. ord. ftr. Barbagallo Giuseppe . . . » 25,575
44. Mar. capo ftr. Porciani Antonio . . . . » 25,570
45. Mar. ord. ftr. Ricciuti Giovanni . . . . » 25,533
46. Mar. ord. genio Nesta Remo . . . . » 25,523
47. Mar. ord. ftr. Divona Vito . . . . . » 25,520
48. Mar. ord. genio Bonanno Salvatore . . . » 25,476
49. Mar. ord. ftr. Battaglini Luigi . . . . » 25,456
50. Mar. ord. ftr. Fulginiti Giuseppe . . . » 25,440
51. Mar. ord. ftr. Canino Giuseppe . . . . » 25,400
52. Mar. capo ftr. Bongiorno Arturo . . . » 25,396
53. Mar. capo ftr. Misceo Francesco . . . . » 25,390
54. Mar. ord. genio Farro Carmine . . . . » 25,246
55. Mar. ord. art. Manica Italo . . . . . » 25,240
56. Mar. capo ftr. Piacente Damiano . . . . » 25,233
57. Mar. ord. art. Rizzo Antonio . . . . » 25,230
58. Mar. ord. ftr. D'Acunto Alberto . . . . » 25,206
59. Mar. ord. genio Berlingeri Emilio . . . . » 25,200
60. Mar. ord. art. Cappelli Gino . . . . . » 25,196
61. Mar. ord. ftr. Antelmo Carmelo . . . . » 25,190

62. Mar. ord. art. Lo Voi Franco . . . . punti 25,116
63. Mar. capo ftr. Petrone Placido . . . . » 25,053
64. Mar. ord. ftr. Teresi Francesco . . . » 25,010
65. Mar. ord. genio Dursi Domenico . . . . » 24,956
66. Mar. capo ftr. Colonna Mario . . . . » 24,863
67. Mar. ord. ftr. Iovino Giuseppe . . . . » 24,850
68. Mar. ord. genio Andronico Antonio . . . » 24,786
69. Mar. ord. art. Lentini Vittorio . . » 24,743
70. Serg. magg. ftr. Zotti Antonio . . . . » 24,716
71. Mar. ord. ftr. Giordano Giovanni » 24,696

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale Esercito.

Roma, addì 29 novembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1967
Registro n. 138 *Difesa, foglio n.* 327

(131)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/4076 in data 31 dicembre 1966, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1966;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, numero 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, numero 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 31 dicembre 1966, n. 50/4076, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Viola dott. Vincenzo, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Barbagallo dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe di prefettura;

Bocci dott. prof. Adriano, docente in patologia ostetrica;

Laudadio dott. Emanuele, libero esercente specializzato in ostetricia;

Cossa Margherita in Perotto, ostetrica condotta.

Segretario:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 20 gennaio 1968

(882) *Il medico provinciale*: GAGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5230 in data 26 settembre 1966, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli artt. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei comuni a posti di sanitari condotti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premesse:

1. Sparvoli Giovanni . . . . . punti 63.398 su 120
2. Panti Giancarlo . . . . . » 61,992 »
3. Rulli Paolo . . . . » 61,020 »
4. Rambotti Giovanni . . . . . » 59,916 »
5. Lalli Silvano . . . . . » 54,098 »
6. Oggioni Carlo . . . . . » 53,141 »
7. Sabatini Paolo Mario . . . . . » 49,725 »
8. Pirri Sante . . » 49,140 »
9. Biscotti Tommaso . » 47,918 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 26 gennaio 1968

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 435 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1965;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli artt. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei comuni a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata, compresa nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Sparvoli Giovanni: Deruta - 2ª condotta;
2) Panti Giancarlo: Monteleone di Spoleto (condotta unica);
3) Rulli Paolo: Spoleto - condotta di Strettura.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 26 gennaio 1968

(1042) *Il medico provinciale*: MARCECA

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.